



10-10-2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 settembre 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 91 e 365 giorni, relativo all'emissione del 15 settembre 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i decreti n. 86395 e n. 86397 del 5 settembre 2008, che hanno disposto per il 15 settembre 2008 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 91 e 365 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto Part. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 86395 e n. 86397 del 5 settembre 2008 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 2008;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 2008 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,903 per i B.O.T. a 91 giorni e a 95,817 per i B.O.T. a 365 giorni.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 98,963 ed a 98,658 per i B.O.T. a 91 giorni, a 96,049 ed a 94,897 per i B.O.T. a 365 giorni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2008

p. Il direttore generale: CANNATA

08A07366

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLI ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 luglio 2008.

Fermo di emergenza temporaneo della pesca a per l'anno 2008.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura» a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante «Norme di Attuazione della Legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante «Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca e il Regolamento (CE) n. 498/07, che definiscono modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca e il relativo Programma operativo;

Visto il decreto-legge 3 luglio 2008, n. 114, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore»;

Considerato necessario attivare le misure di emergenza previste dall'art. 1, comma 1 del predetto decreto-legge;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella seduta del 16 luglio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Fermo di emergenza temporaneo

1. Le interruzioni temporanee della pesca di cui al presente decreto riguardano le unità autorizzate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti.

Art. 2.

Modalità dell'esecuzione dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca per le unità abilitate alla pesca a strascico e volante.

1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 4 agosto al 2 settembre.

2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per 30 giorni consecutivi dal 3 settembre al 2 ottobre.

3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi della Direzione marittima di Palermo e nei Compartimenti marittimi della Sardegna è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 25 agosto al 23 settembre.

4. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi della Direzione marittima di Catania è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per 30 giorni consecutivi dal 15 settembre al 14 ottobre.

5. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei R.R. NN. MM. GG. di Lampedusa è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 1° ottobre al 30 ottobre, considerata la peculiare posizione dell'isola.

Art. 3.

Modalità di esecuzione

1. Per i periodi di interruzione temporanea di cui all'art. 2 è corrisposta alle imprese di pesca una compensazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto-legge indicato in premessa, nonché sono corrisposte le misure sociali di cui al successivo art. 6, ad esclusione delle unità autorizzate al sistema draga idraulica ancorché abilitate ai sistemi strascico e/o volante. Tali misure non sono aggregate nei casi in cui, per lo stesso titolo, l'interessato abbia ricevuto altra misura da parte delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, fatta salva la possibilità di integrazione nella misura massima consentita a carico dei predetti enti pubblici.

2. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli articoli 2 e 5 è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca, nelle acque del Compartimento in cui si attua la misura, anche alle navi da pesca

provenienti da altri compartimenti abilitati ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto è punita in base alla normativa vigente.

3. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dall'Autorità marittima per il transito nell'area in ferme.

4. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare, con riferimento alle misure sociali di cui all'art. 6, per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, ciruzione e draga idraulica previo sbocco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'amminitore deve dare comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del Compartimento di iscrizione o all'autorità marittima del porto di base logistica. Effettuata l'opzione, le navi in questione possono riprendere ad operare a strascico e/o volante solo a partire dall'inizio della nona settimana dopo la conclusione del periodo di fermo cui avrebbero dovuto partecipare.

5. Le navi da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondità nello Ionio, nel Ligure, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca di cui all'art. 2 del presente decreto, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorità marittima del luogo di iscrizione dell'unità stessa.

Art. 4.

Misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con il sistema a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale è autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca in coincidenza con le festività natalizie, sebbene le associazioni professionali e le organizzazioni sindacali di settore.

2. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteo marine avverse.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbocco degli attrezzi per lo strascico e/o volante ovvero apposizione dei sigilli da parte della autorità marittima.

4. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2008 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio la pesca a

strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.

5. Il divieto di cui al comma 4 non si applica alle unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro sei miglia dalla costa.

Art. 5.

Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

1. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le unità iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate alla pesca a strascico e/o volante, non esercitano l'attività di pesca nel giorno di venerdì. Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteorologiche avverse.

2. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le unità iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Ortona che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante oltre a non esercitare l'attività di pesca nel giorno di venerdì, devono effettuare un ulteriore giorno di fermo, qualora richiesto dagli armatori, che rappresentino almeno il 60% delle imbarcazioni iscritte nel medesimo comparto abilitate ai predetti sistemi.

Art. 6.

Compensazione e misure sociali di accompagnamento al fermo temporaneo

1. Per l'interruzione temporanea, prevista all'art. 2 del presente decreto, sono corrisposte le misure sociali di accompagnamento, consistenti in:

a) erogazione diretta del minimo monetario garantito, previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolo d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica;

b) oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera a), da versare ai relativi istituti di previdenza ed assistenza.

2. La compensazione spettante alle imprese di pesca è calcolata per l'anno 2008 in base alla seguente tabella:

Categorie di navi classificate in base alla stazza (GT)	Importo massimo del premio per una nave al giorno (EURO)
0 < 10	5,2 / GT + 20
10 < 25	4,3 / GT + 30
25 < 50	3,2 / GT + 55
50 < 100	2,5 / GT + 90
100 < 250	2,0 / GT + 140
250 < 500	1,5 / GT + 265
500 < 1.500	1,1 / GT + 465
1.500 < 2.500	0,9 / GT + 765
2.500 e oltre	0,67 / GT + 1.340

3. Le predette misure sono concesse nel rispetto quanto previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 154/2004.

4. Con successivo decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono disciplinate le modalità di presentazione delle istanze, nonché procedure di liquidazione delle misure di cui al presente articolo.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 luglio 2008

Il Ministro ZAIÀ

Registrato alla Corte dei Conti il 29 agosto 2008

Ufficio controllo Atti Ministeri delle attività produttive, registro n.

foglio n. 378

08A07293

DECRETO 31 luglio 2008

Modalità di attuazione del decreto 18 luglio 2008, relativo al fermo di emergenza temporaneo della pesca per l'anno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura»; a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il Regolamento CE 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il decreto-legge 3 luglio 2008, n. 114, recante misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore;

Considerato che il predetto decreto-legge prevede all'art. 1, comma 2, una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro a valere sulle specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario I di cui al Regolamento CE 1198/06, e pari a 10 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

Visto il decreto del 18 luglio 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante interventi relativi al fermo di emergenza temporaneo;

Considerata la necessità di fissare le modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca a strascico e/o volante;

ALLEGATO A

Alla Autorità marittima di

La sottoscritta ditta con sede in
 via codice fiscale e partita I.V.A. n.
 legale rappresentante numero UE
 armatico del M/p iscritto al numero dei
 RR.NN.MM.GG. di di GT
 Iscritta al n. del registro delle imprese di pesca di
 dichiara, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale
 e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 d.p.r. n. 445/2000: -
 - di aver effettuato il fermo di emergenza temporaneo dal al
 - di possedere i requisiti previsti dal decreto ministeriale e dal decreto concernente le modalità di
 attuazione del fermo di emergenza temporaneo.
 - di impegnarsi a versare/di aver versato alle scadenze previste di legge, gli oneri previdenziali e
 assistenziali dovuti per i membri dell'equipaggio.

La sottoscritta ditta dichiara, altresì, che alla data di inizio del fermo di emergenza temporaneo risultano imbarcati i sottoindicati marittimi per i quali chiede il pagamento limitatamente al periodo di interruzione, dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali (*).

Cognome, nome e qualifica	Codice fiscale	Euro
a)		
b)		
c)		

Per la corresponsione della compensazione di cui all'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale dichiara che la sopra indicata unità risulta diGT.

La sottoscritta ditta chiede, altresì, che le predette somme vengano accreditate sul conto corrente intestato a (**). presso codice IBAN.....

La sottoscritta ditta consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Li, / / Firma

Visto, si attesta che il predetto motopeschereccio ha dato inizio all'interruzione temporanea in data / e che i predetti marittimi erano regolarmente imbarcati.

Li, / / Timbro e firma
dell'autorità marittima

(*) L'armatore, se membro dell'equipaggio, deve indicare il suo nominativo anche nell'elenco degli imbarcati.
 (**) Il conto corrente deve essere intestato al richiedente avente diritto/ legale rappresentante.

ALLERGATO BI

Alla Autorità marittima di

Il sottoscritto (cognome e nome)
nato a provincia di il
e residente in via

..... codice fiscale (da indicare obbligatoriamente)
qualifica imbarcato con la
Numero. UE iscritto al numero del
RR.NN.MM.GG. di chiede, in relazione a n.
giorni di effettivo imbarco maturati nel periodo di fermo di emergenza
temporaneo, la corresponsione del minimo monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente.

Il sottoscritto (cognome e nome)
chiede altresì che la preddetta somma venga accreditata sul conto corrente intestato a (*)
presso presso codice IBAN

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il «trattamento»
dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente
istanza.

Li, Firma

(*) Il conto corrente deve essere intestato al richiedente avente diritto/legale rappresentante.

ALLEGATO B2

A Ala Autorità marittima di

Per il tramite di (*)

Il sottoscritto (cognome e nome)
 nato a provincia di il / /
 codice fiscale (da indicare obbligatoriamente)
 risultato con la qualifica sul M/p
 numero UE iscritto al numero
 del RR.NN.MM.GG. di chiede, in relazione a
 n. giorni di effettivo imbarco maturati nel periodo di fermo di emergenza
 temporaneo, la corresponsione del minimo monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente.

Il sottoscritto (cognome e nome)
 chiede altresì che la predetta somma venga accreditata sul conto corrente intestato a (**)
 presso la banca
 codice IBAN

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

L. / /

Firma.....

(*) Indicare la cooperativa di pesca o il consorzio scelto come tramite per la presentazione dell'istanza.

(**) Il conto corrente deve essere intestato al richiedente avente diritto/legale rappresentante.

ALLEGATO B3

Alla Autorità marittima di

Per il tramite di (*).

Il sottoscritto (cognome e nome)

a provincia di il / / nato
codice fiscale (da indicare obbligatoriamente)
di imbarcato con la qualifica
UE iscritto al numero dei
RR.NN.MM.GG. di chiede, in relazione a n.
..... giorni di effettivo imbarco maturati nel periodo di fermo di emergenza
temporaneo, la corresponsione del minimo monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente.

Il sottoscritto chiede altresì che la predetta somma venga accreditata sul conto corrente intestato a (**). presso
codice IBAN.

Mandato di assistenza e rappresentanza

Il sottoscritto (cognome e nome)
delega

il patronato
a rappresentarlo ed
assisterlo gratuitamente per lo svolgimento della pratica relativa alle misure sociali
d'accompagnamento all'interruzione temporanea della pesca.
Inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, consente il «trattamento» dei propri dati
personalini, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità del presente mandato e degli
scopi statutari del patronato.

Delega per la trattenuta delle quote sindacali.

Il sottoscritto (cognome e nome)
autorizza la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura/il servizio amministrativo
logistico presso la Direzione marittima competente ad effettuare, sulla somma spettante a titolo di
minimo monetario in base alla domanda di corresponsione delle misure sociali d'accompagnamento
al fermo di emergenza temporaneo, la trattenuta di
curo. a titolo di quota
associativa da versare alla seguente organizzazione sindacale nazionale
presso codice IBAN.

Li, /

Firma

Timbro del patronato e firma dell'operatore autorizzato a ricevere il mandato

Timbro e firma dell'organizzazione sindacale

(*) Indicare l'ente di patronato scelto come tramite per la presentazione dell'istanza.

(**) Il conto deve essere intestato al richiedente avente diritto.

ALLEGATO C1

Alla Direzione marittima di

(Timbro lineare dell'Ufficio)

Certificazione attestante i benefici dovuti agli aventi diritto (armatori)

L'AUTORITÀ MARITTIMA DI ATTESTA CHE

L'aditta codice fiscale
 partita I.V.A. n. armatrice del M/p
 numero UE R.R.M.M.G.G. iscritto al
 numero dei RR.NN.MM.GG. di
 di GT conto corrente intestato a
 presso codice
 IBAN

- a) possiede i requisiti richiesti per accedere ai benefici di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2008 e al decreto concernente le modalità di attuazione del fermo di emergenza temporaneo;
- b) per il periodo del fermo di emergenza temporaneo risultano imbarcati sulla sopraindicata unità da pesca n marittimi.

In base al calcolo dei benefici dovuti di cui all'art.6 del sopracitato decreto ministeriale, la compensazione dovuta è pari a €
 Il totale degli oneri assistenziali e previdenziali dovuti ammonta a €

Firma del titolare dell'Ufficio

Allegare copia del modello di cui all'allegato A al decreto concernente le modalità di attuazione compilato dall'avente diritto con relativa attestazione dell'Autorità marittima.

ALLEGATO C

Alla Direzione marittima di.....

(Timbro lineare dell'ufficio)

Certificazione attestante i benefici dovuti agli aventi diritto (imbarcati)**L'AUTORITÀ MARITTIMA DI..... ATTESTA CHE**

Il..... marittimo
 il..... a..... comune di..... nato..... e residente a.....
 codice fiscale..... imbarcato sul M/p.....
 numero numero UE inscritto al
 di GT.....
 conto corrente intestato a..... presso
 codice IBAN

- a) possiede i requisiti richiesti per accedere ai benefici di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2008 e al decreto concernente le modalità di attuazione del fermo di emergenza temporaneo;
- b) ha maturato n..... giorni di effettivo imbarco nel periodo di fermo di emergenza temporaneo.

L'importo del minimo monetario garantito in base al CCNL vigente è pari a €.....

Firma del titolare dell'Ufficio

Allegare copia del modello di cui all'allegato B1/B2/B3 al decreto concernente le modalità di attuazione compilato dall'avente diritto.

ALLEGATO D

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee e internazionali
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Unità PEMACS
Viale dell'Arte, 16
00144 ROMA

(Timbro della Direzione marittima)

Certificazione attestante i benefici complessivi dovuti agli aventi diritto

LA DIREZIONE MARITTIMA DI

sulla base dei prospetti elaborati, ai sensi degli allegati C1/C2 al decreto di attuazione, da parte degli uffici marittimi amministrati

ATTESTA CHE

- l'ammontare totale delle compensazioni dovute è pari a €
- il totale degli oneri assistenziali e previdenziali dovuti ammonta a €
- il totale degli importi dovuti agli imbarcati è pari a €

Firma del titolare

Allegare copia del modello di cui all'allegato C1 al Decreto concernente le modalità di attuazione compilato dall'Autorità marittima.